

TRIBUNALE DI TREVISO - SEZ. DIST. DI CONEGLIANO V.TO

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO

INGIUNTIVO N.° 1347/2009

La Ditta ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI di SANDRO DALLAVALLE & C. S.A.S. con sede in Montebelluna (TV), Via del Solstizio n.° 2, PI 02080660265 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante sig. Sandron Dallavalle il quale agisce anche in proprio quale persona fisica, rappresentato e difeso nella presente procedura dall'Avv. Marco Santarcangelo del Foro di Bassano del Grappa, nonché dall'Avv. di Conegliano e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Conegliano Veneto, Via.....

PREMESSO:

Che su Ricorso della ditta ANDREON ARREDAMENTI SRL corrente in Sarano di Santa Lucia in Piave, Via A. Volta n.° 20/22, PI 02286420266 in persona del legale rappresentante sig. Andreon Francesco, il Tribunale di Treviso - Sez. Dist. Di Conegliano V.to emetteva il Decreto Ingiuntivo n.° 1347/2009 Ing., 2112/09 Cont., ingiungendo alla ditta Essedi Studio sas nonché personalmente al sig. Sandro Dallavalle in qualità di socio accomandatario illimitatamente e solidalmente responsabile di pagare la somma di €. 31.357,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e le spese liquidate dal Tribunale in €. 1.300,00.

Che tale Decreto Ingiuntivo veniva notificato alla Essedi Studio sas nonché al sig. Sandro Dallavalle personalmente in data

Che tale provvedimento risulta illegittimo ed il Ricorso da cui trae origine infondato.

Ciò premesso la ditta Essedi Studio di Sandro Dallavalle & C. sas nonché il sig. Sandro Dallavalle personalmente intendono proporre, come in effetti propongono, formale impugnazione al Decreto Ingiuntivo 1347/2009 di cui sopra il quale andrà revocato e le relative domande di supporto respinte per i seguenti

MOTIVI:

Del tutto illegittimamente, in ordine ai fatti esposti dalla controparte nel Ricorso per Ingiunzione, la ditta Andreon Arredamenti ha utilizzato il procedimento monitorio per richiedere la restituzione dei denari che pretende di avere indebitamente pagato alla ditta Essedi sas.

A fronte di una vicenda processuale che dura da vent'anni ed a fronte di varie pronunce sia di merito che di legittimità, si pretende non solo di cancellare con un "colpo di spugna" ogni traccia di tali vicissitudini, ma addirittura che il nuovo (l'ennesimo) Giudice adito debba o possa sancire tale scempio tramite un provvedimento "*inaudita altera parte*". Già dalla lettura del Ricorso per Ingiunzione infatti si possono percepire in modo piuttosto semplice i passaggi logico - giuridici che lo sostengono e ciò al di là della distorsione nel merito del contenuto della narrativa che, come sempre, viene utilizzata dalla controparte.

In sostanza, enfatizzando la sintesi, *ex adverso* si sostiene che: 1) Vi è stata una statuizione nel merito da parte del Tribunale di Treviso che ha condannato la ditta Andreon Arredamenti a pagare a favore di Essedi Studio sas il corrispettivo dovuto e mai versato oltre interessi e spese; 2) Tale sentenza è stata impugnata dalla soccombente presso la Corte d'Appello di Venezia; 3) L'appello è stato dichiarato inammissibile; 4) Andreon Arr.ti ha

presentato Ricorso per Cassazione contro la pronunzia veneziana; 5) La Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello con rinvio; 6) Nessuno, nei termini di legge, ha riassunto il giudizio; 7) Da tali fatti la controparte deduce l'applicazione dell'art. 393 c.p.c. e quindi l'estinzione dell'intero processo; 8) Ne conseguirebbe conseguentemente, che il pagamento effettuato spontaneamente nelle more del giudizio dalla Andreon SRL, risulterebbe un indebito oggettivo e pertanto andrebbe restituito.

Tutti questi passaggi vengono esposti in modo chiaro e comprensibile, ma sembra che sfugga, non tanto all'avverso patrocinio che giustamente ha interesse ad utilizzare il mezzo più veloce e meno problematico per raggiungere lo scopo prefissato di ottenere il pagamento, ma piuttosto all'adito Tribunale, che l'intero iter logico-procedurale, sia in relazione alla puntuale verifica dei passaggi sopra riportati sia, soprattutto, in relazione alle conseguenze giuridiche, deve essere oggetto di un vero e proprio procedimento giudiziale. E' impensabile, a parere di chi scrive, ritenere che gli effetti propugnati dalla controparte e collegati ai fatti esposti nel Ricorso introduttivo si diano per già verificati in assenza di un provvedimento che abbia statuito in merito ...

Costituisce infatti un *prius* logico, prima ancora che giuridico, l'accertamento dell'estinzione del giudizio in predicato da cui necessariamente dipende la successiva discussione in ordine alle relative conseguenze!

Non poteva quindi essere emanato un Decreto Ingiuntivo in assenza di un siffatto pregiudiziale provvedimento e di tale aspetto non possiamo che dolerci rilevando che se azione doveva essere esperita si doveva trattare di un rito ordinario introdotto con atto di citazione. In ogni caso il Decreto

Ingiuntivo è stato emanato e pertanto la doglianza di cui sopra va assorbita dall'attuale procedimento instaurato con la presente opposizione.

Venendo al merito della questione si deve innanzi tutto dissentire con l'impostazione giuridica data dalla controparte in ordine all'interpretazione degli avvenimenti giudiziari. Vero che i provvedimenti interessati sono quelli descritti dalla Andreon SRL (del resto il tutto risulta *per tabulas*), ma che la conseguenza di quanto *ex adverso* si riporta debba essere la declaratoria di estinzione dell'intero giudizio (che peraltro, lo si ripete, attualmente non esiste) è circostanza che si contesta fermamente, è tutta da discutere e, appunto, da decidere. Sul punto basti sottolineare che, nel momento in cui la Suprema Corte cassava con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, l'unico provvedimento che aveva statuito nel merito era la Sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Treviso e tale sentenza era favorevole alla ditta Essedi Studio (vedi sentenza che si allega- Doc. 1). In quel momento risultava altresì che la ditta Andreon Arredamenti aveva quasi completato i pagamenti (rimaneva una differenza a titolo di iva pure oggetto di contestazione in sede esecutiva e di opposizione). Da ciò discende che la ditta Essedi non aveva alcun interesse a riassumere il processo presso la Corte d'Appello al fine di rivedere una sentenza che comunque le era favorevole ed a fronte altresì del fatto che aveva ricevuto il pagamento spontaneo del dovuto. Esiste pur sempre un principio cardine nel nostro ordinamento che è rappresentato dall'art. 100 c.p.c. il quale sancisce che "*per proporre una domanda o per contraddire alla stessa occorre avervi interesse*" e nel caso specifico la scrivente non aveva interesse a farlo, a meno che non si voglia sostenere che tale attività doveva svolgersi senza aver nulla da chiedere al

Giudice ed al solo fine di evitare l'estinzione del processo, interpretazione che ci pare francamente contraria al diritto, al buon senso ed anche al sostanziale senso di giustizia. Sarebbe come accettare che chi ha ottenuto (con piena cognizione di causa e dopo oltre dieci anni di processo) una sentenza favorevole, debba vedere travolto il risultato a fronte dell'inerzia dell'altra parte che aveva eventualmente interesse ad ottenere un provvedimento di segno opposto e non ha riassunto la causa per chiedere la revisione. Se anche, per assurdo, si volesse accettare una simile interpretazione, ne risulterebbe evidente l'iniquità. In realtà, analizzando *funditus* l'impianto normativo e la giurisprudenza, se ne deduce che nella specie l'estinzione del procedimento non può coinvolgere la sentenza di primo grado.

- Sul permanere degli effetti della sentenza del Tribunale di Treviso.

La controparte richiama l'applicazione dell'art. 393 c.p.c. per tre motivi: 1) In quanto non vi sarebbe stata cessione tra ditta individuale (riferita a Sandro Dallavalle) e la sas (Essedi Studio); 2) La ditta individuale Essedi Studio e associati non sarebbe stata conferita nella s.a.s. ma è cessata. In relazione a questi due punti, in cui ancora la controparte insiste su argomenti già in precedenza trattati che vedrebbero il coinvolgimento contrattuale di una fantomatica ditta individuale "Essedi Studio" che in realtà non è mai esistita (esisteva prima della sas il professionista Sandro Dallavalle), non vogliamo riprendere la trattazione che richiederebbe pagine di esposizione non fondamentali per la trattazione del presente atto. Ci limitiamo quindi a respingere l'assunto richiamando l'atto di costituzione in appello depositato il 18/03/2002 (Doc....) che ci sembra più che chiaro sul punto.

Più corretto invece appare il richiamo *ex adverso* svolto in ordine

all'applicazione dell'art. 393 c.p.c. per la mancata riassunzione del processo. Detta norma, in quanto *lex specialis*, deroga in effetti al generale principio di cui all'art. 338 c.p.c., ma vi è in ogni caso certamente da considerare che si deve applicare alla fattispecie anche l'art. 310 c.p.c. (Cass. 15/05/2001 n.° 6712; Cass. 30/12/1994 n.° 11296 e molte altre). Ebbene l'art. 310 testé citato (“*effetti dell'estinzione del processo*”) dispone al secondo comma che “*l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza*”. Ora non è chi non veda come l'unica sentenza che ha pronunciato nel merito è quella del Tribunale di Treviso (n.° 1319/00 – Doc.) che ha accertato le ragioni dell'odierna opponente. Ulteriore aspetto da tenere in considerazione, ove si voglia sostenere che solo le sentenze passate in giudicato restano indenni rispetto alla declaratoria di estinzione, è legato alla peculiare fattispecie che riguarda il giudizio che ci occupa. Per l'esattezza va considerato che la sentenza della Corte d'Appello di Venezia ha semplicemente dichiarato la nullità della citazione d'appello e lo ha dichiarato inammissibile mentre il successivo Ricorso per Cassazione e la successiva sentenza non hanno più toccato in alcun punto o modo il merito già deciso dalla sentenza di primo grado. In sostanza, a partire dal Ricorso per Cassazione, si è solo discusso della nullità del mandato e mai più su alcuna questione di merito, o di legittimità, legata alla sentenza di primo grado. In sostanza riteniamo che tale mancata riproposizione, in sede di Ricorso alla Suprema Corte, di alcuna doglianza legata al *decisum* del Tribunale di Treviso e conseguentemente l'assenza di alcun riferimento nel provvedimento romano a tali aspetti, abbia consentito il passaggio in giudicato della sentenza di primo

grado e conseguentemente l'impossibilità di dichiararne l'estinzione travolgendone gli effetti. Tale interpretazione si ritiene perfettamente compatibile con l'orientamento giurisprudenziale in tema: si richiama ad esempio Cass., Sez. I, 30/12/1994, n.° 11296 che testualmente così recita. *“La mancata od intempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio determinano l'estinzione dell'intero processo (art. 393 c.p.c.), nel senso che questa travolge tutte le pronunzie emanate nel corso di esso (non applicandosi l'art. 338 stesso codice, il quale nell'ipotesi di estinzione dell'impugnazione, prevede il passaggio in giudicato della sentenza impugnata); mentre non può toccare le sentenze che, avendo definito il giudizio rispetto ad alcune domande o ad alcuni capi delle stesse, siano passate in giudicato, non essendo state investite dal ricorso per cassazione, ovvero non avendo formato oggetto di accoglimento di questo”*. Vedi anche Cass. Civ., Sez. Trib. 06/12/2002 n.° 17372 ed in Dottrina Valitutti – De Stefano “Le impugnazioni del processo civile” pag. 169.

Non solo quindi la sentenza del tribunale di Treviso non deve veder travolta la propria efficacia, ma in quanto passata in giudicato di deve ritenere definitiva.

- Sulla legittimazione ad agire di Andreon s.r.l.

Appare davvero curioso leggere oggi nel ricorso introduttivo in merito alla legittimità ad agire in capo alla ditta Andreon SRL quando, in tutti gli atti processuali precedenti (e sono tanti) lo stesso patrocinio della controparte ha sempre tenuto a precisare che ben distinte devono ritenersi le posizioni della ditta individuale Andreon Arredamenti e del sig. Andreon Francesco personalmente, i quali soltanto sono destinatari della sentenza di condanna inflitta dal Tribunale di Treviso, rispetto alla Andreon SRL che invece non

avrebbe alcun ruolo processuale nella vicenda. Tale impostazione, come si diceva, è sempre stata perseguita dalla controparte tanto che l'atto di citazione in appello è stato condotto dalla ditta individuale Andreon Arredamenti ed Andreon Francesco e così pure il Ricorso per Cassazione (vedansi docc.....). Oggi invece si proclama la legittimazione in capo alla SRL in quanto "*conferitaria della ditta individuale Andreon Francesco*". La realtà è però diversa in quanto, se il pagamento della somma che ora si chiede in restituzione è stato effettuato dalla Andreon SRL e non dalla ditta individuale, né dal sig. Andreon Francesco personalmente i quali soli erano tenuti a farlo, abbiamo un pagamento effettuato da un terzo (impostazione peraltro data anche dalla controparte nel Ricorso introduttivo). La SRL ha però pagato un debito in luogo e per conto del sig. Andreon Francesco e pertanto si ritiene non abbia diretta legittimazione a ripetere detto pagamento. La stessa giurisprudenza citata dalla controparte, Cass. 07/07/1980 n.° 4340 precisa che la legittimazione in capo al terzo spetta tanto in quanto "*il pagamento sia intervenuto spontaneamente ed unilateralmente in nome proprio e non in rappresentanza del debitore*". In questo caso invece appare ben difficile riscontrare un pagamento effettuato in nome proprio tanto che, come lo stesso patrocinio della controparte conferma, l'adempimento dell'obbligazione e quindi il pagamento di quanto dovuto sarebbe stato effettuato proprio da Andreon Francesco e per esso dalla Andreon SRL (Pag. 4 memoria 183 causa opposizione all'esecuzione – mem. 183 Avv. Bonotto – Doc.). Del resto Essedi Studio ha sempre tenuto a precisare che il pagamento veniva ricevuto imputandolo all'obbligato Andreon Francesco e non alla Andreon SRL (vedi raccomandate Essedi Studio – Andreon del 24/02/2005 Doc..... e

09/04/2005 – Doc.....)

- Sulla conservazione del diritto di azione

Al di là di quanto sopra esposto appare chiaro e lapalissiano (infatti anche da questo punto di vista sfugge il motivo per cui la controparte abbia scelto questa strategia processuale) che l'eventuale e denegata ipotesi di declaratoria di estinzione del processo (sul punto si richiama quanto sopra esposto) rende comunque salvo il diritto di riproporre l'originaria domanda in processo da radicare *ex novo*. In tal senso è lo stesso art. 393 c.p.c., la cui applicazione invoca la controparte, che si esprime in tal senso menzionando il “*nuovo processo*” e la “*riproposizione della domanda*”. Il richiamo all'art. 310 c.p.c. e la sua applicazione, per i motivi già indicati, consente in ogni caso alla parte che vi ha interesse di riproporre il giudizio dichiarato estinto e di poter quindi chiedere l'accertamento giudiziale *ex novo* del proprio diritto di credito utilizzando allo scopo tutto il materiale probatorio relativo al procedimento di primo grado, compresa la sentenza, ai sensi dell'art. 116 II comma c.p.c.

In via subordinata, quindi, rispetto alla domanda di accertamento del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Treviso n.° 1319/2000 e relativa declaratoria, si chiede sin d'ora che il Tribunale adito voglia accertare il diritto di credito della Ditta Essedi Studio s.a.s. in relazione alle forniture e prestazione di opere rese a favore della ditta Andreon Arredamenti di Andreon Francesco da cui traeva origini l'intera vicenda giudiziaria. A tale scopo si producono l'intero fascicolo di parte del primo grado (doc.....), nonché fascicolo di parte relativo al procedimento di ATP (Doc.....), inoltre copia dei verbali di causa (Doc.....), copia della perizia redatta dall'Ing. Enzo Ruota in sede di ATP (Doc.....), copia della CTU redatta dallo stesso

consulente (Doc....), copia del supplemento di perizia del 1996 (Doc.....) e si chiede sin d'ora l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio ove il Tribunale ne ravvisi la necessità.

In tale ottica si espone quanto segue:

Con contratto 14.04.1989 la ditta Andreon commissionò alla Essedi Studio la fornitura di programmi personalizzati di gestione aziendale, realizzati anche con sviluppo di programmi standard.

Prima della conclusione del contratto il sig. Sandro Dallavalle, legale rappresentante della ditta Essedi Studio, rese una lunga dimostrazione pratica presso il suo studio ed alla presenza della sig.ra Andreon, moglie del titolare, del Rag. Fanizzi, dipendente della Andreon e del Sig. Motta della Ditta Elsi (che aveva fornito l'hardware). Tale dimostrazione serviva per dimostrare la bontà dei programmi proposti i quali sono diversi dai programmi standard reperibili sul mercato consistendo in sviluppi e personalizzazione degli stessi.

Sin dall'inizio del rapporto la Ditta Andreon, e precisamente la moglie del titolare, richiese alla Essedi numerose e rilevanti prestazioni non contrattualmente previste consistenti in realizzazioni particolari da sostituirsi alle funzioni già predisposte di contabilità generale. Tali programmi aggiuntivi erano:

Allargamento della tabella di condizioni di pagamento; nuovo programma di stampa dell'indicata tabella; stampa anagrafica clienti in tempo reale con particolare veste estetica; stampa anagrafica clienti per zona - provincia - agente; variazione in automatico dei listini ricerca anagrafica clienti e fornitori in ordine alfabetico; doppia codifica dei prodotti finiti.

Si sottolinea che tali modifiche ed aggiunte comportarono numerose giornate

di lavoro sia presso Essedi che Andreon. Proprio in quanto vi erano continue richieste di modifiche e variazioni la Ditta Essedi invitò la convenuta a precisare per iscritto le istruzioni e le esigenze da soddisfare (Doc.) senza che tale invito avesse avuto un seguito.

A quel punto la ditta attrice aveva già installato completamente parte dei programmi previsti, mentre la parte mancante era già stata predisposta e pronta per l'installazione non appena fossero state completate le modifiche richieste dalla committente.

Purtroppo però la Andreon a partire dal mese di Novembre 1989 prima invitava la Essedi a preavvisare telefonicamente ogni accesso (Doc.) per poi consentirlo solamente in data 16/11/89 e per sole tre ore rifiutando in seguito ogni ulteriore intervento.

Oltre a ciò non veniva corrisposto alcunché per il lavoro svolto dall'attrice nonostante una formale richiesta di pagamento (doc.....).

Con ricorso per accertamento tecnico preventivo 04/12/89 la Ditta Andreon chiedeva venisse disposta la nomina di un consulente per accertare e descrivere il funzionamento dei programmi. Il Sig. Presidente del Tribunale disponeva l'accertamento tecnico nominando all'uopo quale C.T.U. l'Ing. Ruota Vincenzo con il seguente incarico:

- A) - Provveda il consulente alla copiatura dei programmi predisposti dalla Essedi Studio e Associati sia esistenti presso la ricorrente Andreon Arredamenti, sia giacenti presso la convenuta Essedi, con trasferimento degli stessi, nel contraddittorio delle parti, su apposito nastro magnetico.
- B) - Descriva le differenze eventuali tra le previsioni descritte nel contratto 14/04/89 (documento 1 della convenuta) ed i programmi realizzati.

L'incarico veniva regolarmente svolto effettuando la copiatura dei programmi sia presso Andreon che presso Essedi Studio e la relazione depositata il 22/03/1990.

Neppure successivamente al deposito dell'ATP la ditta Andreon consentiva l'accesso alla Essedi Studio per ultimare gli interventi, né procedeva al saldo del dovuto. Considerato che il rapporto negoziale tra le parti va inquadrato giuridicamente nel contratto di prestazione d'opera (ma anche se si vertesse in tema di appalto i termini della questione non cambierebbero), attesa la quasi esclusiva natura di *facere* (personalizzazione ed installazione software) con attività personalmente prestata dal sig. Sandro Dallavalle della Essedi Studio sas.

Il recesso dal contratto è da attribuirsi certamente alla Ditta Andreon che illegittimamente, senza alcun giustificato motivo e senza che questa avesse provveduto al pagamento di quanto dovuto, ha unilateralmente interrotto i rapporti. Quanto realizzato dall'attrice risulta copiato sui supporti magnetici utilizzati in sede di accertamento tecnico (Doc.....) ove risultano presenti tutti i programmi realizzati da Essedi Studio, alcuni già presenti presso Andreon ed altri ancora giacenti presso Essedi.

Il credito, in linea capitale, così come specificatamente descritto nell'atto di citazione del 05/10/1990 (pag. 7/8 – Doc..... cui ci si richiama espressamente) ammonta in linea capitale a £. 35.560.000 oltre agli interessi maturati.

Il rapporto si era rivelato sin dall'inizio molto difficile in quanto la Ditta Andreon richiedeva in continuazione aggiunte e/o modifiche agli originari programmi al di fuori di quanto contrattualmente previsto (dato confermato

anche dalla relazione dell'Ing. Ruota). Quanto elaborato e fornito alla Andreon (o elaborato e non potuto fornire per l'indisponibilità di quest'ultima) era idoneo e funzionante; ovvio che l'interruzione del rapporto non ha consentito alla Essedi di compiere tutte quelle operazioni per la completa messa a punto del software (operazioni che necessariamente possono compiersi solo nella fase terminale dell'installazione).

Lo stesso Ing. Ruota ha affermato "*le anomalie* (ma il termine, per quanto sopra rilevato, non è corretto) "*riscontrate nelle procedure visionate sono tutte facilmente rimediabili*". Inoltre non si conosce se e quali alterazioni dei programmi siano state effettuate dopo l'ultimo intervento del Sig. Dallavalle e prima dell'accesso dell'Ing. Ruota).

Infine va considerato che in materia di contratti di sviluppo e fornitura software, soprattutto nel periodo in questione (fine anni '90) vi è una "difficoltà che caratterizza in modo alquanto omogeneo i contratti in questione è quello attinente all'individuazione dei parametri relativi alla valutazione dell'adempimento, sia sotto il profilo dell'accertamento di una sua inesattezza (soprattutto qualitativa) o dell'esistenza di vizi, difformità o di un globale carattere di inadeguatezza nella prestazione resa, sia sotto l'aspetto dell'importanza che l'inadempimento in ipotesi accertato riveste nell'ambito del significato economico complessivo del negozio" (Rossello, I Contratti: Esperienze Straniere, in Diritto dell'informatica, a cura di G. Alpa, 1984, pp. 100-101).

Il diritto di credito era sorto nei confronti della ditta individuale Andreon Arredamenti di Andreon Francesco che attualmente non esiste più in quanto conferita nella società "Andreon Arredamenti SRL", come la stessa

controparte riferisce ed attesta, pertanto resta vincolato al pagamento il sig. Andreon Francesco quale persona fisica e solidalmente la ditta Andreon Arredamenti srl quale obbligata in solido. Ad entrambe le entità quindi è rivolta la presente domanda.

In relazione ai fatti sopra descritti, che pure sono riportati negli atti e nelle memorie del precedente procedimento che si allegano si chiede che il Tribunale adito voglia, sempre in via subordinata rispetto alle precedenti istanze che si rilevano assorbenti ed avanzate in via principale, accertato il diritto di credito della ditta Essedi sas nei confronti di Andreon Francesco ed Andreon Arredamenti SRL, confermare la legittimità di quanto incassato da essedi Studio respingendo l'avversa domanda d'indebito oggettivo. Il tutto secondo le conclusioni che in modo più dettagliato in seguito si rassegheranno.

Va doverosamente precisato che, al giorno d'oggi, è praticamente impossibile esperire una nuova CTU sulle cassette di back up relative all'installazione dei programmi effettuata da Essedi Studio cassetta che, anche ove reperibili (erano già "sparite" una prima volta dalla Cancelleria del Tribunale di Treviso e furono ritrovate presso lo studio dell'Avv. Bonotto, patrocinio della controparte...), saranno sicuramente illeggibili in quanto "smagnetizzate". A maggior ragione quindi si dovrà tener conto degli elaborati peritali eseguiti all'epoca e che vengono allegati in copia.

Un ulteriore inciso si ritiene doveroso effettuare in relazione alla narrativa del ricorso per Ingiunzione nella parte in cui riporta gli avvenimenti legati alla fase di esecuzione (e relativa opposizione) tutt'ora pendente presso il Tribunale di Palmanova. Quanto *ex adverso* si riporta in merito infatti non

corrisponde a verità: Essedi Studio non avrebbe di certo proceduto esecutivamente se Andreon Francesco avesse rispettato le convenute scadenze dei vari pagamenti. A tal proposito, non potendo troppo appesantire il presente atto, si richiamano le deduzioni svolte nel procedimento 296/05 R.G. pendente appunto presso il Tribunale di Palmanova (Doc.....). Del resto numerosi sarebbero i rilievi da svolgere al fine di rendere edotto il Giudicante, che ovviamente non conosce l'intera vicenda, dei vari aspetti processuali e di merito ed a tal proposito, sempre nel tentativo di evitare di trasformare il fascicolo in una montagna di carta, si ritiene di fare cosa utile allegando un cd Rom redatto dal sig. Dallavalle riepilogativo dei fatti (Doc.....).

In relazione a quanto sopra esposto la ditta Essedi Studio di Sandro Dallavalle & C. s.a.s. *ut supra* rappresentata e difesa .